



COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 5 del 27-02-2020

OGGETTO:	Pignoramento presso terzi promosso dalla Ditta Ecotecnica SRL -debitore principale Comune di Baucina-Approvazione schema Atto Transattivo
-----------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 20:30 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione in seduta D'urgenza, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

Lo Cascio Giuseppe	P	Ornista Maria Girolama	P
Realmuto Giuseppina	P	Di Pisa Rosalia	P
Lo Cascio Domenico Filippo	P	Pollina Fortunata	P
Tantillo Salvatore Fortunato	P	Re Piergiuseppe	P
Manfrè Antonina	A	Barone Giovanna	A

Risultano presenti n. 8 e assenti n. 2.

Raggiunto il quorum costitutivo assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Giuseppe Lo Cascio.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Alberto Alfano.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente del Consiglio comunale, accertato il raggiungimento del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.

I Consiglieri di minoranza Pollina e Re sostengono che la seduta consiliare d'urgenza non sia stata convocata correttamente in quanto non sono stati indicati, come da regolamento, i motivi dell'urgenza da parte dei richiedenti.

Il Sindaco sostiene al contrario che l'urgenza del primo punto all'o.d.g. relativo alla approvazione dello schema transattivo derivante dalla notifica del pignoramento ex art. 543 c.p.c. notificato il 27 dicembre 2019 (creditore principale Ditta Ecotecnica srl - debitore principale Comune di Baucina) è in re ipsa, in quanto la mancata approvazione dell'atto transattivo nei termini comporterebbe per il Comune di Baucina un aggravio di spesa di oltre € 7.000,00.

A questo punto, i Consiglieri di minoranza Pollina e Re depositano agli atti nota con cui contestano la legittimità della convocazione del Consiglio comunale per i motivi sopra richiamati e abbandonano l'aula alle ore 20.40.

Il numero dei Consiglieri comunali presenti in aula scende a 6 unità, garantendo il numero legale.

Il Presidente del Consiglio comunale, su parere favorevole del Segretario comunale, prosegue la seduta.

I Consiglieri comunali presenti all'unanimità, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale e del Sindaco, votano favorevolmente i motivi di urgenza del primo punto all'ordine del giorno.

Pertanto, si passa alla trattazione del primo punto *“Tribunale di Termini Imerese -Pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. notificato il 27.12.2019- promosso dalla ditta Ecotecnica srl-debitore principale Comune di Baucina terzo debitore Banca Carige spa-Approvazione schema atto transattivo”*.

Il Presidente del Consiglio comunale dà lettura del dispositivo della proposta e lascia la parola al Responsabile dell'Area Tecnica, dott.ssa Angela Lascari, presente in aula, che illustra la proposta, precisando che la Ditta creditrice Ecotecnica srl nel 2004 ha gestito l'impianto di depurazione delle acque reflue comunali; successivamente dopo circa un anno, il contratto di servizio è stato risolto a causa della cattiva gestione dell'impianto. Successivamente la Ditta, prosegue l'Arch. Lascari ha notificato decreto ingiuntivo per €. 12.475,36 per fatture emesse e non pagate, opposto dal Comune; il Tribunale di Termini Imerese accoglieva l'opposizione dell'Ente; successivamente, la ditta appellava la sentenza di primo grado e la Corte di Appello di Palermo accoglieva l'appello della ditta condannando il Comune di Baucina. Infine la ditta notificava atto di precetto e successivamente atto di pignoramento presso terzi fino alla concorrenza della somma di €. 40.000,00. Con il presente atto transattivo, il Comune intende chiudere la vicenda per €. 19.189,06 attraverso l'adozione dell'atto transattivo che assorbe il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Non ci sono interventi.

Si apre la votazione:

Presenti 6

Votanti 6

Favorevoli 6

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'esito della votazione;

Visti:

il D. Lgs 267/2000

il D. Lgs 118/2011

la L.R. 30/2000

la L.R. 48/91

Visti i pareri favorevoli dei responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

Pignoramento presso terzi promosso dalla Ditta Ecotecnica SRL – debitore principale
Comune di Baucina – Approvazione schema Atto Transattivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e distinta votazione espressa in forma palese:

Presenti 6

Votanti 6

Favorevoli 6

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Di pubblicare il presente atto deliberativo in “Amministrazione Trasparente” Sezione di 1° livello “Provvedimenti” e di 2° livello “Provvedimenti Organi di indirizzo politico”.

Il Presidente del Consiglio comunale, con voto unanime favorevole, ritira la trattazione del secondo punto all’Ordine del giorno.

Alle ore 21,00 il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 7 del 14-02-2020

OGGETTO:	Pignoramento presso terzi promosso dalla Ditta Ecotecnica SRL -debitore principale Comune di Baucina-Approvazione schema Atto Transattivo
----------	---

VISTI i seguenti pareri: PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 COME NOVELLATO DAL D.L. 174 DEL 2012 CONVERTITO CON MODIFICA NELLA LEGGE 213/2012 - L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

In ordine alla regolarità **tecnica** si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 14-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Angela Lascari

In ordine alla regolarità **contabile** si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 14-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Ambrogio Fontana

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica, sottopone al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione, dichiarando l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse a proprio carico in relazione all'art. 6-bis della L.241/1990;

PREMESSO che a seguito di espletamento procedure di gara con determinazione del Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica n. 58 del 10/02/2004 si è proceduto ad affidare il servizio di "Gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue comunali" alla ditta Ecotecnica s.r.l. con sede a Mazara del Vallo (TP), per anni uno decorrenti dal 16/02/2004;

CHE in data 11/03/2004 veniva sottoscritto il contratto di servizio Rep.702 con la superiore Ditta;

CHE con atto di G.C. n. 11 del 10/02/2005 veniva autorizzata la proroga del superiore contratto per mesi uno, decorrente da 15/02/2005;

CHE con atto deliberativo di G.C. n.17 del 16/03/2005 si è provveduto

-a revocare per motivi legati alle risorse di Bilancio comunale, l'atto deliberativo di G.C.n.12 del 10/02/2005 con il quale veniva approvata la nuova perizia tecnica relativa al servizio di che trattasi ;

-ad autorizzare una ulteriore proroga di mesi sei del contratto Rep.702 del 11/03/2004 sottoscritto con la ditta Ecotecnica s.r.l al fine di garantire la continuità del servizio, obbligatorio per legge, nella considerazione che per i motivi sopra indicati l'ufficio competente non poteva attivare le nuove procedure di gara;

CHE in base a ciò con determinazioni del F.R. dell'Area Tecnica n 85 dell'11/02/2005 e n.161 del 06/04/2005 si è provveduto ad assumere impegno di spesa per dare copertura finanziaria alle suddette proroghe contrattuali e precisamente di € 2.169,52 (importo compreso IVA per mesi uno) e di € 13.017,12 (importo compreso IVA per mesi sei) ;

CHE con atto deliberativo di G.C. n. 94 del 6/09/2005 è stata disposta la risoluzione del contratto di che trattasi sottoscritto con la ditta Ecotecnica srl, preceduta dalla seguente attività messa in campo dall'Amministrazione Comunale e precisamente:

-diverse missive,, di cui la prima con nota prot. n° 6666 del 16/06/2005,con la quale , il responsabile dell'UTC invitava urgentemente la Ditta Ecotecnica srl a porre in essere tutti i provvedimenti ed accorgimenti tecnico-operativi necessari all'eliminazione della problematica inerente all'esalazione di odori nauseabondi che si sprigionavano dal depuratore comunale;

-emissione Ordinanza n.38 del 18/07/2005 con la quale il Sindaco ha affidato l'incarico a una ditta specializzata per effettuare i dovuti accertamenti in merito alla problematica sopra indicata, e potere determinare in maniera inequivocabile lo stato di efficienza e gestione del depuratore comunale, atteso che la Ditta Ecotecnica srl sosteneva che le esalazioni nauseabonde erano causate da reflui non a norma in ingresso nel depuratore;

- verbale di constatazione redatto dall'A.U.S.L. 6 a seguito di sopralluogo ispettivo effettuato in data 09/08/05, dal quale si evince la presenza di diverse "deficienze igienico-sanitarie" imputabili ad una scarsa gestione dell'impianto di depurazione, la vera causa delle esalazioni nauseabonde generanti insalubrità ambientale, nonché l'assenza di qualsiasi attribuzione delle maleodorazioni a reflui in ingresso non a norma nel depuratore, come invece sostenuto da sempre dalla Ecotecnica s.r.l.;

-da determinazione n° 420 del 05/09/2005 del Responsabile dell'Area tecnica con la quale si disponeva il fermo amministrativo in via cautelare delle somme a compenso del servizio di gestione dell'impianto di depurazione del Comune di Baucina svolto dalla superiore Ditta;

CHE in data 29/03/2006 è stato notificato a questo Ente il ricorso per decreto ingiuntivo n.94/2006 promosso dalla Ditta Ecotecnica srl, difesa dall'Avv. Andrea Favata, contro il Comune di Baucina con il quale chiedeva il pagamento della somma di complessive € 12.475,36 per fatture emesse e non pagate per la gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione;

CHE a seguito di opposizione di questo Ente al superiore ricorso, il Tribunale Ordinario di Termini Imerese con sentenza n.551/2012 ha respinto le domande formulate dalla controparte condannandola al pagamento delle spese legali;

CHE a seguito dell'esito della superiore sentenza la somma impegnata in bilancio in favore della superiore Ditta, in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi è stata depennata in mancanza di titolo giuridico di mantenimento della stessa e di conseguenza utilizzata per la gestione dell'impianto di depurazione affidata di seguito ad nuovo operatore economico;

CHE la Ditta Ecotecnica srl proponeva appello avverso la suddetta sentenza n.551/2012;

CHE con sentenza n.64/2019 RG n.748/2012 la Corte di Appello di Palermo sezione prima civile, notificata in data 10/04/2019 al prot.n.3422 di questo Comune, rigettava l'opposizione proposta dal Comune di Baucina avverso il decreto ingiuntivo n.94/2006 e condannava questo Ente al pagamento in favore della Ecotecnica srl alle spese di giudizio di primo grado in € 4.200,00, oltre Iva e cpa, alle spese di giudizio di appello in complessive € 3.118,00, oltre € 317,00 per spese vive, il 15% del compenso per rimborso forfettario, iva cpa come per legge, ed oltre al pagamento alle spese, registro, CTU e le successive occorrente;

CHE in data 10/04/2019 al prot.n.3422 veniva notificato anche l'atto di precisazione del credito con il quale si chiedeva a questo Ente il pagamento della somma di complessive € 27.000,00 entro i termini di cui all'art.14, comma 1 del DL.n.699/1996 modificata dalla legge n.388/2000, così distinti:

- € 12.475,36 per sorte capitale
- € 2.621,11 per interessi legali dal 05/12/2005 al 09/04/2019;
- € 805,69 per spese liquidate di D.I, iva e cap ;
- € 10,87 per costo notifica D.I;
- € 5.328,86 per spese di giudizio 1° grado liquidate in sentenza n.64/2019;
- € 4.866,54 per spese di giudizio 2° grado liquidate in sentenza n.64/2019;
- €1.530,31 per spese CTU;
- € 15,49 per spese spedizione

CHE con successivo atto di precetto notificato il 22/10/2019 al prot.n.10001 il creditore istante intimava e precettava il Comune di Baucina al pagamento della complessiva somma di € 27.000,00;

CHE con successivo atto di pignoramento presso terzi notificato in data 27/12/2019 al prot.n.12359 la ditta Ecotecnica srl intende procedere ad esecuzione e sottoporre a pignoramento le somme detenute e detenute presso il Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A., fino alla concorrenza di € 40.000,00, citando al contempo il Comune di Baucina a voler comparire innanzi al Tribunale di Termini Imerese, Giudice dell'esecuzione, all'udienza del 21/01/2020;

CHE questo Ente ha intrapreso diversi tentativi per sottoporre al legale di controparte una eventuale proposta transattiva al fine di evitare ulteriori aggravii di spese a fronte di una sicura soccombenza giudiziale, ed in ultimo quello proposto con nota Prot.n.12507 del 30/12/2019 ;

CHE con la superiore nota (Prot.n.12507 del 30/12/2019) il responsabile dell'Area Tecnica, ha proposto al legale di contro parte Avv. Andrea Favata , a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni diritto, azione e pretesa avversi ,il pagamento della somma onnicomprensiva di € 19.189,06 (a fronte di € 27.000,00) di cui € 12.475,36 per sorte capitale, € 805,69 per IVA e cpa, € 2.664,43 pari al 50% spese giudizio sentenza di 1° grado , € 2.433,27 pari al 50% spese giudizio sentenza di 2° grado ed € 1.530,31 per spese CTU liquidate in sentenza n.64/2016, , da pagare in tre soluzioni di € 6.396,35 cada una, precisando che i relativi impegni ed obbligazioni saranno subordinati alla condizione della richiesta da parte del suddetto legale di rinvio dell'udienza, fissata in data 21/01/2020, da avanzare al Giudice dell'esecuzione:

CHE con nota ns Prot.n. 238 del 10/01/2020 il superiore avvocato ha comunicato che la sua assistita era disponibile ad accettare la superiore proposta nonché in allegato ha trasmesso bozza dell'accordo transattivo e/o scrittura privata debitamente firmata anche dal suo cliente ;

VISTO lo schema di accordo transattivo predisposto dall'Avv. Andrea Favata trasmesso con la superiore nota il quale stabilisce i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento della somma transatta di € 19189,06 in tre rate mensili e precisamente la prima entro il 20/2/2020, la seconda entro il 20/03/2020 e la terza entro il 20/04/2020 e che in caso di mancato pagamento anche di una sola delle sopra citate rate comporterà la decadenza del beneficio del termine, liberando la Ecotecnica dal presente accordo che dovrà ritenersi risolta con l'ulteriore effetto di esigibilità dell'intero credito vantato in forza dei titoli esecutivi indicati in premessa;

RILEVATO alla luce di ciò che a fronte della somma pignorata di € 27.000,00 alla quale in aggiunta vanno calcolati le ulteriori somme inerenti alle spese forfetarie, IVA e CNPAAP, con la superiore transazione si evita il pagamento della somma di € 7.810,94 (€ 27.000,00-€ 19189,06) nonché di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente ;

RICHIAMATO l'art.1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro;

DATO ATTO che la proposta transattiva , di cui all'allegato schema, appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto la chiusura della controversia consente di evitare l'ulteriore addebito anche per interessi di mora , spese legali ed oneri aggiuntivi;

CHE alla luce di quanto sopra espresso , ai fini cautelativi il responsabile dell'Area Tecnica con nota prot 1514 del 13/02/2020 ha richiesto all'avv. Andrea Favata di posticipare la data, fissata nello schema di accordo transattivo, per il pagamento della prima rata in data 29/02/2020 , atteso che entro la stessa potrà essere definita la procedura di approvazione dello schema di transazione da parte dell'Organo Consiliare ;

CHE con e-mail del 13/02/2020 acquisita al prot.n. 1544 del 14/02/2020 di questo Ente l'avvocato di controparte ha accolto quanto richiesto e nel contempo comunica che sarà cura dello stesso rinunciare all'esecuzione presso terzi;

CHE la somma di € 19.189,06 (somma transatta) si configura come debito fuori bilancio e che pertanto sarebbe necessaria una apposita deliberazione consiliare di riconoscimento del debito;

VISTO quanto dispone in materia di riconoscibilità di debiti fuori bilancio l'art.194 del D.Lvo n.267/2000 e precisamente:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

RICHIAMATO tuttavia l'orientamento ormai costante della Corte dei Conti che consente, in alternativa allo schema debito fuori bilancio-transazione, direttamente l'approvazione del solo atto di transazione che assorba il riconoscimento del debito fuori bilancio, in questo caso ex l'art.194 comma 1 lett.a) del D.Lvo n.267/2000, purchè la relativa deliberazione venga comunicata agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'ex art. 23, comma 5 della L.n.289/2002 (c.fr. deliberazione n.85/2017 della Sezione Regionale per l'Umbria);

RILEVATO che la Corte dei Conti, ribadendo la tassatività delle fattispecie di debito fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art.194 del TUEL, ha costantemente escluso che la transazione rientri in una di tali ipotesi, ed ha affermato che essendo la transazione un contratto con causa novativa, l'obbligazione in realtà nasce al momento della sottoscrizione dell'accordo transattivo e pertanto l'impegno di spesa deve essere assunto in relazione a tale nuova obbligazione, non sussistendo quindi violazione dell'art.191 del TUEL purchè in bilancio siano stanziati le somme prima dell'autorizzazione alla sottoscrizione della transazione (cfr. pareri Corte dei Conti Sicilia n.191/2012/PRSP,Toscana n.132/2010,Puglia 106/2009, Piemonte n.4/2007);

RAVVISATA pertanto, alla luce del superiore orientamento della Corte dei Conti, la possibilità di sottoporre la presente al Consiglio Comunale, per la dovuta approvazione al fine di:

- evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia nel caso in cui venga emanata ordinanza di assegnazione da parte del Giudice dell'esecuzione per la somma pignorata 27.000,00 (fino alla concorrenza di € 40.000,00) con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 27/12/2019;
- -porre termine al contenzioso di che trattasi a mezzo del pagamento della somma di € 19.189,06 in tre soluzioni cada una di € 6.396,35, al legale di controparte ed alla Società Ecotecnica srl a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni diritto, azione e pretesa, di cui la prima soluzione entro e non oltre il 29/02/2020;

DARE ATTO che l'approvazione dell'allegato atto transattivo assorbe il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lett.a) del D. Lgs 267/00 del debito fuori bilancio nella misura di €19.189,06 per cui ne consegue la trasmissione del presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 ;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/00;
- il Vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

:

DI APPROVARE ,l'allegato schema di Atto Transattivo al fine di:

- -evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia nel caso in cui venga emanata ordinanza di assegnazione da parte del Giudice dell'esecuzione per la somma pignorata 27.000,00 (fino alla concorrenza di € 40.000,00) con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 27/12/2019;
- - porre termine al contenzioso di che trattasi a mezzo del pagamento della somma di € 19.189,06 in tre soluzioni cada una di € 6.396,35, al legale di controparte ed alla Società Ecotecnica srl a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni diritto, azione e pretesa, di cui la prima soluzione entro e non oltre il 29/02/2020;

DI AUTORIZZARE il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica a sottoscrivere l'Atto Transattivo di che trattasi;

DI DARE ATTO

-che l'approvazione dell'allegato atto transattivo assorbe il riconoscimento, ,ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lett.a) del D. Lgs 267/00 del debito fuori bilancio nella misura di € 19.189,06;

-che ai sensi dell'art.23 comma 5 della L.289/2002 e s.m.i. secondo il quale i provvedimenti di debito posti in essere dalle Pubbliche Amministrazioni. sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

-che il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto dell'esercizio di competenza;

-che il presente provvedimento non altera l'equilibrio di bilancio, ai sensi della vigente normativa contabile, quale passività pregressa da liquidare e pagare in esercizio successivo a quello di formazione della stessa;

DI AUTORIZZARE la regolarizzazione contabile al capitolo 923/2 del bilancio provvisorio anno 2020 per l'importo complessivo di € 19.189,06;

DI PUBBLICARE il relativo atto deliberativo unito alla presente proposta , in Amministrazione Trasparente, sezione di 1° livello " *Provvedimenti*", sottosezione di 2° livello " *Provvedimenti Organi di indirizzo-politico*";

DI DICHIARARE per i motivi sopra indicati il relativo atto deliberativo immediatamente esecutivo .

IL RESP.LE DELL'ISTRUTTORIA
Arch. Angela Lascari

IL PROPONENTE
Lascari Angela

IL Presidente del Consiglio
Giuseppe Lo Cascio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Giuseppina Realmuto

IL Segretario Comunale
Dott. Alberto Alfano

Il presente atto viene affisso all'albo pretorio informatico in data 16-07-2020 per rimanervi fino al 31-07-2020, n. 472 del Registro pubblicazioni.

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta, che la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91, modificata dalla L.R. 17/2004, è in pubblicazione dal 16-07-2020 al 31-07-2020, nel sito di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della L. n. 69/2009.

IL MESSO COMUNALE

IL Segretario Comunale

Sciortino Giorgina

Dott. Alberto Alfano

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 27-02-2020

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 28-02-2020

IL Segretario Comunale

Dott. Alberto Alfano